

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 29 maggio 2008.

Rettifica del decreto n. 24089 del 5 luglio 2002, relativo ai beni immobili di proprietà dell'INPDAl.

**IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO**

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 24089 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 luglio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 2002, n. 157, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo all'INPDAl dei beni immobili compresi negli elenchi A e B di cui al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenchi trasmessi con nota n. 2666/PR dell'11 giugno 2002;

Visto l'art. 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che dispone la soppressione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAl) e il trasferimento delle relative strutture e funzioni all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che succede nei relativi rapporti attivi e passivi con effetto dal 1° gennaio 2003;

Viste le note n. 0015913 del 28 novembre 2007 e n. 0007401 del 19 maggio 2008 con le quali l'I.N.P.S. ha segnalato la necessità di apportare rettifiche al suddetto decreto n. 24089 del 5 luglio 2002, relativamente all'esatta identificazione catastale di un immobile ivi individuato;

Visto l'art. 6 del decreto dirigenziale n. 24089 del 5 luglio 2002;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica del decreto n. 24089 emanato dal direttore dell'Agenzia in data 5 luglio 2002;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'immobile sito in Roma, via Sestriere 69, di cui alla pagina 82 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 2002, n. 157, è individuato al foglio di mappa 223, anziché 233, e alla particella 794.

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2008

Il direttore: SPITZ

08A03961

**CONFERENZA PERMANENTE PER I
RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO
E DI BOLZANO**

DELIBERAZIONE 15 novembre 2007.

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di deroghe relative alla produzione di lagomorfi e volatili parzialmente eviscerati.

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I
RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO
E DI BOLZANO**

Nell'odierna seduta del 15 novembre 2007;

Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale;

Visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Visto il regolamento (CEE) n. 1538/1991 della Commissione del 5 giugno 1999 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/1990 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame ed in particolare l'art. 2 e l'art. 6;

Visto l'allegato I, sezione I, capo II, lettera D, punto 1 del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004;

Visto l'allegato I, sezione II, capo V, punto 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004;

Visto l'art. 10, commi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 con il quale è stato previsto che gli Stati membri, senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi del regolamento stesso, possono adottare misure nazionali per adattare i requisiti specifici di cui all'allegato III del medesimo, al fine di consentire l'utilizzazione ininterrotta dei metodi tradizionali;

Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di conferenza Stato-regioni, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

Considerato che la tecnologia di macellazione per alcune tipi di pollame, così come definito nell'allegato I punto 1.3 del regolamento (CE) n. 853/2004, non permette attualmente la produzione di carcasse completamente eviscerate;

Considerata la necessità di tutelare la tipicità delle produzioni;

Vista la proposta di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di deroghe relative alla produzione di lagomorfi e volatili parzialmente eviscerati, pervenuta a questa conferenza dal Ministero della salute con nota in data 3 ottobre 2007;

Vista la nota del 29 ottobre 2007, con la quale la regione Toscana, coordinatrice interregionale in sanità, ha comunicato il parere tecnico favorevole sulla proposta di intesa in oggetto;

Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Sancisce intesa

tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito riportati:

Art. 1.

Deroga per la completa eviscerazione di pollame e lagomorfi

1. In deroga all'allegato III, sezione II, capitolo IV, punto 7 lettera c) del regolamento n. 853/2004 dopo l'ispezione *post-mortem* le carcasse di pollame possono contenere visceri diversi dall'intestino.

2. Le carcasse dei lagomorfi potranno contenere visceri diversi dallo stomaco e dall'intestino a condizione che i visceri che rimangono in connessione anatomica con la carcassa siano oggetto della prevista ispezione *post-mortem*.

Art. 2.

Deroga per l'ispezione a campione del pollame e dei lagomorfi

1. In deroga all'allegato I, sezione I, capo II, lettera D, punto 1 del regolamento (CE) n. 854/2004 e l'allegato I, sezione II, capo V, punto 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 854/2004 le carcasse di pollame o lagomorfi che verranno commercializzate parzialmente eviscerate («sfilate» o «tradizionali») devono essere sottoposte a un'ispezione a campione da parte di un veterinario ufficiale.

2. La percentuale di animali sui quali è necessario esaminare i visceri e la cavità della carcassa dopo l'eviscerazione viene valutata di volta in volta dal veterinario ufficiale dello stabilimento in base alle informazioni sulla catena alimentare, alla visita ante-mortem e ad ogni altra valutazione pertinente. In ogni caso tale ispezione, svolta alle condizioni sopraesposte, non deve essere inferiore al 5% dei capi macellati di ciascuna partita.

3. Qualora durante l'esame ispettivo a campione dovesse essere constatata la presenza di alterazioni su varie carcasse, tutte le carcasse della partita devono essere ispezionate. Al fine di consentire un più accurato controllo ispettivo delle carcasse dell'intera partita il veterinario ufficiale potrà opportunamente rallentare la velocità della catena.

Art. 3.

Deroga per il sezionamento di pollame e lagomorfi parzialmente eviscerati

1. In deroga all'allegato III, sezione II, capitolo III, punto 2 del regolamento (CE) n. 853/2004 i laboratori potranno procedere al sezionamento di carni di pollame e lagomorfi parzialmente eviscerati a condizione che l'operatore del settore alimentare, adottando le precauzioni necessarie ad evitare contaminazioni incrociate, provveda a separare nel tempo o nello spazio tali operazioni dal sezionamento di carcasse completamente eviscerate.

Art. 4.

Commercializzazione di pollame parzialmente eviscerato

1. La commercializzazione delle carni di pollame parzialmente eviscerato deve essere conforme a quanto previsto dal regolamento CE n. 1906/1990 e successive modifiche e dal regolamento n. 1538/1991, art. 2 e art. 6.

Roma, 15 novembre 2007

Il presidente: LANZILLOTTA

Il segretario: BUSIA

08A03813